Pubblicato il 21/07/2017

Sent. n. 944/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ezio Ronchieri S.p.a., Gmc S.p.a., Ideat Marmi S.r.l., Marmi Ducale S.r.l., Angeloni Giuliano, Turba Cava Romana S.r.l., Sermattei S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Toscano, Cristiana Carcelli e Valeria Nucera (quest'ultima solo per Sermattei S.r.l., nei motivi aggiunti), ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda in Firenze, via Alfieri 19 quanto al ricorso principale, e, quanto ai motivi aggiunti, presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Baldi, Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Minucciano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Caretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti 20;
Comune di Seravezza, Comune di Massa, Parco Regionale delle Alpi Apuane, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana 17.01.2014 n. 1, pubblicata su banca dati ex art. 18, comma due, l.r. T. 23/2007, esecutiva ex art. 134 comma 3 T.U. Enti Locali, avente ad oggetto "Proposta di deliberazione al C.R. "Adozione dell'integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico" che sostituisce l'implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica adottata con la D.C.R. n.32 del 16 giugno 2009";
b) nonché di tutti i suoi contenuti, documenti, relazioni, disciplina di piano, elaborati tecnici e tutti gli allegati specificamente elencati alle pagine da 3 a 7, come pubblicati sul sito web della Regione Toscana, ivi compresa la proposta del Consiglio Regionale n. 32 del 16.6.2009 (allegati alla delibera impugnata in parte in formato cartaceo in parte su supporto digitale), e di tutti gli atti presupposti, prodromici, consequenziali, comunque collegati e/o connessi anche se non conosciuti;
e per la condanna della Regione Toscana al risarcimento del danno, diretto e indiretto, derivante alle imprese lapidee ricorrenti dall'adozione illegittima di tali atti.
E, visti i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2015, per l'annullamento:
- della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27.03.2015, recante "Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del

territorio)", pubblicata sul BURT n. 28 del 20.05.2015, con tutti gli atti, gli elaborati normativi e cartografici, le schede e gli allegati ivi richiamati quale parte integrante ed essenziale;
- della delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1121 del 4 dicembre 2014, integrata con le successive delibere 19 gennaio 2015, n. 41 e 2 marzo 2015, n. 192, e i rispettivi allegati, comprese le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 L.R.T. n. 1/2005;
- della risoluzione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 310, approvata nella seduta del consiliare del 27 marzo 2015, collegata alla deliberazione 27 marzo
2015 n. 37, pubblicata sul BURT n. 28 del 20 maggio 2015;
- della delibera della Giunta regionale n. 530 del 9 aprile 2015 (Delibera relativa alla schema di Accordo di copianificazione ai sensi dell'art. 143, comma 2, d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 15 L.241/1990 e s.m.i.) tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Regione Toscana, per l'approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT));
- dell'atto congiunto sottoscritto in data 28 ottobre 2014 tra la Regione Toscana e MIBACT recante "Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l'attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana";
- dell'atto di sottoscrizione congiunta dell'Integrazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico tra Regione Toscana e MIBACT di data e contenuto ignoti;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche di estremi non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Minucciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti sono in parte proprietarie, in parte concessionarie e/o affittuarie, e comunque tutte titolari di autorizzazioni all'escavazione di agri marmiferi situati sulle Alpi Apuane.
Esse, rivendicando interessi identici da tutelare, con il ricorso introduttivo del giudizio impugnano la delibera di Giunta regionale toscana n. 1 del 17 gennaio 2014, recante la proposta di delibera diretta al Consiglio regionale e relativa all'adozione dell'atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.
1.1. Con motivi aggiunti in corso di causa, proposti dalla sola Sermattei S.r.l., l'impugnativa è stata estesa alla sopravvenuta delibera di Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015, mediante la quale l'atto di integrazione del PIT è stato approvato, nonché agli atti presupposti e connessi in epigrafe meglio identificati.
1.2. Resistono ai gravami la Regione Toscana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il Comune di Minucciano.
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell'8 marzo 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. La delibera di Giunta regionale n. 1 del 17 gennaio 2014, oggetto dell'impugnazione proposta con il ricorso introduttivo, è stata sostituita dalla sopravvenuta delibera n. 485 del 10 giugno 2014, perdendo ogni capacità lesiva, sia pure potenziale.
Né può dirsi che, relativamente a detta delibera, si configuri alcun interesse alla decisione di merito a fini risarcitori, tale eventualità essendo esclusa dalla assoluta genericità delle allegazioni contenute

in ricorso, le quali non consentono di apprezzare nemmeno in astratto la configurabilità di danni risarcibili dipendenti dall'atto impugnato.
3. I residui profili di interesse si concentrano sull'impugnazione della delibera consiliare (n. 37/2015) di approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico, oggetto dei motivi aggiunti. Questi, come detto, sono proposti dalla sola ricorrente Sermattei S.r.l.., titolare sino al 24 marzo 2018 della coltivazione delle cave "Padulello" e "Biagi", ubicate nel Comune di Massa (per effetto della sentenza n. 928/2015, di questo stesso T.A.R., la durata dei provvedimenti autorizzativi dei quali è titolare la società Sermattei è da considerarsi prorogata sino alla data indicata, coincidente con la scadenza quinquennale della pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dal Parco delle Apuane).
La Sermattei S.r.l espone di aver partecipato al procedimento di approvazione del PIT, presentando osservazioni ai sensi dell'art. 17 della allora vigente legge urbanistica regionale n. 1/2005. L'istruttoria tecnica sulle osservazioni è stata approvata dalla Giunta regionale con delibera del 4 dicembre 2014, integrata da successive delibere del 19 gennaio e del 2 marzo 2015. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Sesta Commissione del Consiglio regionale, che, anche in conseguenza di approfondimenti con il MIBACT, vi ha apportato alcune variazioni, per giungere infine al testo definitivamente approvato dall'assemblea: testo che, ad avviso della ricorrente, differirebbe in maniera significativa da quello adottato, perché frutto dell'accoglimento non solo delle osservazioni ritualmente presentate dagli interessati, ma anche di emendamenti apportati in seno al Consiglio regionale e dell'interlocuzione con il Ministero.
Contestualmente al PIT, il Consiglio ha anche approvato la risoluzione n. 310/2015, con cui ha impegnato la Giunta ad aggiornare la cartografia del PIT e a revisionare i vincoli di cui all'art. 136 d.lgs. n. 42/2004, tenuto conto delle osservazioni già presentate. Un modo di procedere che sarebbe viziato da una chiara inversione logica, non potendosi prima approvare il piano e solo in seguito aggiornare la cartografia che ne sta alla base; e che comunque costituirebbe l'implicita ammissione, da parte della Regione, della difformità fra la rappresentazione delle aree oggetto della disciplina paesaggistica qui impugnata e la reale situazione dei luoghi.
Ulteriore conferma del discutibile *modus procedendi* seguito dalla Regione si avrebbe nella successiva delibera di Giunta n. 350/2015, contenente lo schema dell'accordo di copianificazione con il MIBACT, ove sarebbero presenti determinazioni ancora diverse rispetto a quelle del PIT approvato.
Sul piano dell'interesse all'impugnativa, la ricorrente lamenta che la normativa introdotta dal PIT, nella parte relativa alla disciplina delle attività estrattive, porrebbe divieti, limitazioni e restrizioni del tutto sperequati in danno degli operatori del settore. In particolare, la sua attività ne riceverebbe una sostanziale paralisi per il presente e, per il futuro, l'impossibilità di proseguire oltre la scadenza dell'autorizzazione in essere.
3.1. Con il primo motivo aggiunto, si sostiene che le modifiche apportate al PIT successivamente alla sua adozione ne avrebbero resa necessaria la ripubblicazione, quantomeno *in parte qua*, onde consentire agli interessati la riproposizione di osservazioni.
Le modifiche – non obbligatorie, e peggiorative – riguarderebbero fra l'altro la riscrittura della disciplina dei beni paesaggistici di cui all'elaborato 8B del PIT con riferimento alle cave poste al di sopra dei 1.200 metri s.l.m. (come quelle gestite dalla ricorrente), per le quali sarebbe prevista la dismissione al termine del progetto di coltivazione, cui potrebbe seguire al più la proposta di un piano di recupero e riqualificazione paesaggistica da realizzarsi in sei anni.
Ancora, la ripubblicazione sarebbe stata necessaria anche con riguardo alla riscrittura della scheda di bacino n. 2, che consente la prosecuzione dell'attività di cava sopra i 1.200 metri solo se riferibili alla comunità di Minucciano, e non anche agli altri Comuni del comprensorio; nonché al nuovo assetto della disciplina della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, già contenuta nell'art. 19 del PIT adottato e rifluita nell'art. 17 del PIT approvato.
Anche la disciplina dei piani di bacino sarebbe stata pesantemente rimodulata in sede di approvazione del PIT, il cui Allegato n. 5 ora prevede che, in assenza dei piani attuativi di bacino, e comunque entro tre anni, siano consentiti per una sola volta interventi di ampliamento non superiori al 30% del volume consentito dalle autorizzazioni in essere.

I significativi cambiamenti introdotti con la delibera di approvazione del PIT neppure potrebbero dirsi correlati all'accoglimento di osservazioni, stante il loro contenuto deteriore rispetto alla disciplina adottata. Si sarebbe trattato, in definitiva, di un vero e proprio "maxiemendamento" della parte di piano inerente le attività di cava, presentato nella seduta conclusiva del 27 marzo 2015 ed approvato senza la preventiva, doverosa riapertura della fase partecipativa.
La censura è infondata.
L'obbligo di ripubblicazione del piano riguarda non la modifica, anche sostanziale, riferita alla singola norma di attuazione o alla disciplina settoriale di aspetti del territorio, ma i casi in cui vi sia un sovvertimento dei criteri di impostazione dello strumento pianificatorio, ovvero delle sue fondamentali linee di indirizzo.
Nella fattispecie in esame, i canoni guida del PIT deliberati in sede di adozione non sono mutati: rilevano, sia in fase di adozione che in fase di approvazione, l'originario disegno di tutela paesaggistica e ambientale delle Alpi Apuane, la finalità di contemperare le esigenze privatistiche dell'attività di cava con la salvaguardia ambientale, il riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, un rigido regime di prescrizioni d'uso e limitazioni. In fase di approvazione sono stati introdotti nuovi passaggi procedurali a controllo della compatibilità paesaggistica, sono state introdotte integrazioni che non modificano i criteri di impostazione del piano, all'esito di osservazioni delle imprese interessate o dei Comuni, sono stati introdotti aspetti innovativi di dettaglio (ad esempio, la limitazione dei depositi provvisori e il divieto di realizzare nuove discariche di cava di cui all'Allegato n. 5, co. 1 lett. b) e co. 6) riconducibili comunque alle finalità di tutela già perseguite in fase di adozione, sono state approvate specificazioni di elementi già presenti nel testo adottato; ma non per questo è venuta meno, nel passaggio dal momento dell'adozione a quello dell'approvazione, la continuità dei criteri di fondo del piano, che sola avrebbe imposto la ripubblicazione.
Invero, la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che l'obbligo di rinnovare la pubblicazione ricorre unicamente qualora le modifiche facoltative o concordate dello strumento di pianificazione territoriale comportino lo stravolgimento dello strumento adottato, e non anche in presenza di variazioni che ne lasciano inalterato l'impianto originario, ancorché possano incidere sensibilmente sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 847; id., 4 dicembre 2013, n. 5769, e gli altri precedenti ivi richiamati).
3.2. Il secondo motivo aggiunto è volto a far valere la violazione dell'obbligo – sancito dall'art. 19 della l.r. n. 65/2014 e, in precedenza, dall'art. 17 dell'abrogata l.r. n. 1/2005 – di dare conto delle osservazioni pervenute e di motivare le determinazioni conseguentemente assunte. Il Consiglio regionale si sarebbe limitato a prendere atto dei risultati dell'istruttoria condotta dalla Giunta, ma avrebbe omesso di individuare le osservazioni accolte, di votarle, di approvare le variazioni necessarie. Una puntuale disamina delle osservazioni non risulterebbe eseguita nemmeno dalla Giunta, la quale vi avrebbe controdedotto in maniera laconica e inadeguata.
Per altro verso, alcune delle modifiche apportate alla disciplina di piano in sede di approvazione non troverebbero riscontro in alcuna delle osservazioni giunte alla Regione.
Anche tale motivo è infondato.
Per giurisprudenza granitica, ben nota anche alla ricorrente, le osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente dimostrare che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6386; id., 7 novembre 2014, n. 5482).
Il Consiglio regionale, nell'adottare l'integrazione del PIT con la delibera n. 58/2014, ha demandato alla Giunta l'esame delle osservazioni. La Giunta vi ha provveduto e ha singolarmente controdedotto alle osservazioni ricevute, ivi comprese quelle provenienti dalle imprese del settore lapideo, trasmettendo poi al Consiglio gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta (si vedano i documenti 7 e 8 prodotti dalla Regione, con i relativi allegati). Infine il Consiglio, con la deliberazione conclusiva qui

impugnata, ha recepito l'esito dell'istruttoria di Giunta e svolto successivi approfondimenti in sede di commissione consiliare e di confronto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L'intervento della Giunta va pertanto qualificato in termini di atto endoprocedimentale, mentre rileva come atto provvedimentale la deliberazione consiliare conclusiva del procedimento, dovendosi perciò escludere qualsiasi violazione del riparto di competenze delineato dall'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 e, oggi, dall'art. 19 della legge regionale n. 65/2014.
3.3. Con il terzo motivo aggiunto, la ricorrente lamenta che il PIT impugnato si caratterizzerebbe per una visione parziale, esclusivamente in negativo, dell'attività di coltivazione degli agri marmiferi, concepita quale mero fattore di compromissione ambientale da condurre verso la progressiva eliminazione, piuttosto che come risorsa storicamente capace di generare ricchezza e posti di lavoro sul territorio.
Tale impostazione si coglierebbe dalla relazione generale d'accompagnamento al piano e dalla stessa disciplina di piano, le cui previsioni darebbero luogo a una regolamentazione sbilanciata in favore solo di alcuni degli interessi pubblici e privati coinvolti, optando sempre e comunque, in prospettiva, per la cessazione dell'attività estrattiva. Così facendo, il PIT avrebbe di fatto rinunciato al suo ruolo, che sarebbe quello di dettare le prescrizioni funzionali a uno sfruttamento del territorio secondo i dettami dello sviluppo compatibile e sostenibile, e non di imporre divieti "lineari" in rapporto a elementi del paesaggio astrattamente considerati, senza alcuna valutazione dei concreti impatti della coltivazione nei singoli ambiti territoriali.
L'impostazione del PIT sarebbe altresì irragionevole in quanto introdurrebbe una disciplina vincolistica, il cui unico effetto sarebbe di confermare e consolidare le situazioni di degrado ambientale in atto, allo stesso tempo pregiudicando la libertà imprenditoriale degli operatori.
Il vizio di fondo risiederebbe nel metodo adoperato dal pianificatore regionale, che avrebbe assunto come dati fissi e invariabili i vincoli paesaggistici *ex* art. 142 d.lgs. n. 42/2004 per trasformarli in divieti, anziché "vestirli" di una disciplina d'uso riferita alla effettiva situazione dei luoghi e alle relative esigenze di tutela.
Singolare sarebbe, poi, la scelta della Regione di approvare il piano pur in presenza di conclamate carenze documentali e cartografiche, tali da richiedere un'apposita e contestuale delega alla Giunta, affinché fosse emendata dagli errori e aggiornata la cartografia delle aree tutelate per legge.
Con il quarto motivo aggiunto, si ribadisce come l'astrattezza delle previsioni del PIT abbia condotto all'approvazione di una disciplina priva di attinenza con la situazione dei luoghi.
Conferma se ne avrebbe dai contenuti della scheda n. 5, relativa al bacino del Monte Cavallo, la quale irragionevolmente sottoporrebbe alla medesima disciplina siti di cava aventi caratteristiche molto diverse fra loro. In particolare, essa detterebbe prescrizioni uniformi per le cave Padulello e Biagi, coltivate dalla ricorrente, non visibili dalla costa perché ipogee, e per la cava Focolaccia, scavata a cielo aperto con gradoni fortemente incisi e ben visibile dalla costa, anche per via della sua maggiore altitudine: il divieto di ulteriori autorizzazioni all'escavazione sul versante visibile dalla costa, sancito dalla predetta scheda n. 5, sarebbe del tutto inapplicabile alle cave Padulello e Biagi, e solo la mancanza di un'adeguata istruttoria potrebbe aver indotto la Regione a introdurre una prescrizione di carattere generale come quella appena menzionata.
Il quinto motivo aggiunto denuncia l'illegittimità della prescrizione introdotta *in extremis* all'interno della scheda di bacino n. 2, che fa salva per la sola comunità di Minucciano la possibilità di proseguire l'attività di cava, in deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 9 e 11 della disciplina dei beni paesaggistici e alle norme comuni di cui all'Allegato 5. Il trattamento differenziato e di maggior favore riservato, inspiegabilmente, a quella comunità, avrebbe il paradossale effetto di impedire il rilascio di nuove autorizzazioni per le cave coltivate dalla ricorrente, operanti a impatto zero, mentre la cava della Focolaccia, ubicata all'interno dello stesso bacino, potrebbe continuare a operare anche in futuro benché più impattante, e questo solo perché dal punto di vista amministrativo essa ricade nel territorio del Comune di Minucciano.
Con il sesto motivo aggiunto, è denunciato l'eccesso di pianificazione nel quale sarebbe incorsa la Regione. Il PIT non si sarebbe infatti limitato a definire la cornice paesaggistica al cui interno

condurre l'attività estrattiva, ma avrebbe direttamente disciplinato quest'ultima, dettando prescrizioni e divieti di pertinenza semmai di altre fonti normative: significative, a questo riguardo, sarebbero le previsioni contenute nell'Allegato 5, contenente previsioni di contingentamento della produzione e di protezione del mercato locale, incoerenti con gli obiettivi tipici della pianificazione territoriale, e addirittura in contrasto con la superiore disciplina di legge regionale in materia di attività estrattiva (l.r. n. 35/2015).
Il PIT, inoltre, violerebbe la legislazione urbanistica regionale nella parte in cui estende l'ambito operativo e il regime di salvaguardia dei piani attuativi di bacino, alla stregua di una disciplina dirigistica delle attività economiche che non troverebbe alcun riscontro e giustificazione in esigenze di tutela del paesaggio.
Irragionevole e illegittimo sarebbe, infine, l'art. 17 della disciplina di piano allegata al PIT, che renderebbe più gravoso il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'estrazione, già disciplinato dalla superiore legge regionale n. 35/2015.
3.3.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente.
Il Piano paesistico ha la funzione precipua di individuare gli interventi che, per l'inconciliabilità con il contesto, sono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati dal vincolo, e, all'uopo, introduce un articolato regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti, e dunque non realizzabili (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875). In prima battuta, deve pertanto escludersi che i contestati divieti costituiscano sviamento dalle finalità previste dall'art. 135 del d.lgs. n. 42/2004, che attribuisce al piano una funzione conservativa degli ambiti ritenuti meritevoli di salvaguardia; così come l'art. 33 della legge regionale n. 1/2005, invocato dalla deducente, demanda(va) alla disciplina paesaggistica regionale la fissazione di prescrizioni (le quali ben possono risolversi in divieti) e di misure di conservazione, così come gli artt. 59 e 88 della legge regionale n. 65/2014 attribuiscono contenuto non soltanto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, ma anche normativo e prescrittivo al PIT.
Peraltro l'attività estrattiva in questione, anche grazie alle moderne tecnologie, produce rapidi e profondi effetti di trasformazione del paesaggio, tra cui, per quel che qui interessa, pendii e vette montane, il che rende necessarie le contestate misure di tipo conservativo e inibitorio, se si vogliono impedire o ridurre le trasformazioni irreversibili dei tratti naturalistici delle montagne Apuane. Fermo restando che il piano paesaggistico impugnato non abroga l'attività estrattiva, ma la limita proprio in considerazione del forte impatto che essa inevitabilmente produce nei confronti di beni di interesse paesaggistico, introducendo prescrizioni d'uso e misure talora – ma non sempre, e non solo – risolventisi in divieti, nel rispetto della citata legislazione statale e regionale.
Né può ravvisarsi, nell'impugnato strumento di pianificazione, un'indebita commistione tra governo del territorio, disciplina del libero mercato e beni paesaggistici, giacché lo statuto del territorio contenuto nel PIT deve individuare, in forza del combinato disposto degli artt. 4, 5, 33 e 48 della L.R. n. 1/2005 (e, successivamente, in forza degli artt. 1, 6 e 88 della L.R. n. 65/2014), anche le regole d'uso finalizzate a garantire lo sviluppo sostenibile (valorizzato anche dall'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004), e comunque la disciplina del piano paesaggistico *de quo* si incentra su istituti propri della tutela del paesaggio, ponendo restrizioni, divieti, misure conservative e prescrizioni e introducendo strumenti, quali appunto il piano di bacino, funzionali alle finalità prefissate dagli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004.
È oramai acquisito, del resto, che attraverso gli atti di pianificazione e di governo del territorio – al cui novero va ascritta la pianificazione regionale in esame (art. 9 l.r. n. 65/2014) – gli enti esponenziali intervengono sui propri territori di riferimento non più soltanto per coordinare il potenziale edificatorio connesso al diritto di proprietà, quanto, piuttosto, in funzione di una crescita complessiva e armonica, che tiene conto "sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della

loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima" (così Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710. Nei medesimi termini, fra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; id. 22 dicembre 2014, n. 6290; T.A.R. Toscana, sez. I, 12 giugno 2017, n. 790; id., 27 gennaio 2016, n. 558).
In questa prospettiva, le amministrazioni interessate sono legittimate a verificare costantemente la persistente attualità delle scelte urbanistico-territoriali pregresse, se del caso per ripensarle, a maggior ragione laddove molto risalenti nel tempo. Le eventuali decisioni innovative non trovano ostacoli nelle destinazioni in atto, neppure a fronte di situazioni di aspettativa qualificata dei proprietari, sempre superabili con il corredo di adeguata motivazione: si tratta di decisioni connotate da amplissima discrezionalità (*rectius*: da una preponderante componente di merito amministrativo), le quali possono essere utilmente contestate solo laddove se ne dimostri la conclamata illogicità e irragionevolezza; mentre non basta puramente e semplicemente contrapporre al modello di sviluppo prefigurato dall'amministrazione un modello di sviluppo alternativo, più favorevole alla salvaguardia di alcuni interessi individuali.
Per le medesime ragioni, neppure può dubitarsi della possibilità per le amministrazioni di introdurre, attraverso l'attività di governo del territorio, limiti alla libertà di iniziativa economica. Anche alla stregua del diritto europeo, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio possono, infatti, costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni di quella libertà (cfr. Corte di Giustizia UE, 11 marzo 2010, causa C-384/08; 14 dicembre 2004, causa C-309/02), all'esito del consueto bilanciamento degli interessi contrapposti, da condursi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e tenendo sempre conto del fatto che il sacrificio delle risorse ambientali (beni comuni) a fronte dello svolgimento di attività economiche private impattanti sul territorio è tollerabile a condizione che dallo svolgimento di quelle attività derivino vantaggi collettivi perlomeno apprezzabili.
E se tali considerazioni valgono per la funzione di governo del territorio in senso stretto, esse a maggior ragione si attagliano alla funzione di pianificazione paesaggistica, che della prima costituisce la cornice invalicabile secondo la gerarchia legislativa degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali (si veda l'art. 145 del d.lgs. n. 42/2004) e in ossequio al diverso rango costituzionale dei beni-interessi coinvolti dall'una e dall'altra funzione. È appena il caso di ricordare che la tutela ambientale e paesaggistica rappresenta un valore primario e assoluto che precede e, comunque, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (cfr., per tutte, Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367).
3.3.2. La possibilità di fare ricorso, nell'attuazione delle misure di tutela dei beni paesaggistici, a istituti quali i piani attuativi di bacino e la valutazione di compatibilità paesaggistica trova a sua volta fondamento nell'art. 143 co. 1 del d.lgs. n. 42/2004.
Nel contenuto minimo del piano paesaggistico rientra la determinazione delle prescrizioni d'uso, le quali, viste le variegate connotazioni degli interventi di trasformazione in argomento e dei loro effetti sul paesaggio, ben possono trovare ingresso attraverso piani attuativi del piano paesaggistico e una specifica valutazione di compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, in considerazione delle forti peculiarità impattanti proprie di quest'ultime.
Il piano attuativo a scala di bacino previsto dal pianificatore toscano risponde alla finalità, in linea con la propria natura di piano attuativo del piano paesaggistico, di entrare nel dettaglio del singolo bacino estrattivo, onde definire con la maggior precisione possibile le quantità estraibili sostenibili, le localizzazioni delle nuove attività estrattive e gli interventi di riqualificazione paesaggistica. Esso ha valenza unitaria rispetto ad un determinato bacino estrattivo, riguardando cioè non la singola cava, ma un intero compendio estrattivo alla stregua della perimetrazione indicata nel piano paesaggistico regionale.
La verifica del rispetto della disciplina dei beni paesaggistici, demandata alla Conferenza dei servizi, dal canto suo, assume a riferimento le norme istitutive del vincolo e le previsioni del piano paesaggistico regionale (artt. 19 e 20, Allegati nn. 4 e 5 del piano).

L'esito del procedimento successivo è condizionato alle risultanze della verifica condotta in sede di Conferenza: solo il giudizio favorevole della Conferenza di servizi consente la successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
Ciò trova un riscontro normativo (successivo all'adozione dell'integrazione del PIT, ma precedente alla sua approvazione) nell'art. 31 e nell'art. 114 della legge regionale n. 65/2014.
Ove il piano di bacino coinvolga il territorio di più Comuni, l'unica soluzione possibile è data dalla concorde adozione del piano intercomunale da parte di ciascun Consiglio Comunale, come conferma il disposto di cui all'art. 114 co. 7 della menzionata legge regionale n. 65, il quale precisa che "qualora non sia approvato da uno o più comuni il piano attuativo non acquista efficacia per i rispettivi territori".
Non vi è poi contrasto fra l'Allegato 5 del PIT e l'art. 113 della medesima l.r. n. 65/2014, il quale fa generico riferimento, per quanto riguarda i bacini delle Alpi Apuane, alle nuove attività estrattive, condizionandole all'approvazione del piano attuativo ed alla connessa valutazione di sostenibilità delle quantità previste. In tale zona anche le varianti e gli ampliamenti – richiedendo essi una valutazione di sostenibilità ambientale dei maggiori quantitativi previsti e un giudizio di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica previsto dal citato art. 113 – soggiacciono al piano attuativo disciplinato dalla norma legislativa e dall'allegato 5 del PIT (documento n. 15 depositato in giudizio dalla Regione); per le attività estrattive nelle altre zone, comunque, l'art. 23 della L.R. n. 35/2015 sancisce la regola del rilascio di nuova autorizzazione per plurimi casi di variante. D'altro canto, la riattivazione di cave dismesse, le varianti sostanziali e gli ampliamenti sono equiparabili alle nuove attività estrattive in quanto, al pari di quest'ultime, richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 17 della disciplina di piano del PIT), la quale è condizionata dalla previa approvazione del piano attuativo a livello di bacino.
3.3.3. In relazione, invece, alla pretesa indeterminabilità del momento di approvazione dei piani di bacino ed all'illegittimità della disciplina transitoria di cui all'Allegato 5, valgono le seguenti considerazioni.
Il paragrafo 12 dell'Allegato 5 prevede il termine di due anni dalla approvazione dell'integrazione del PIT per la presentazione del piano di bacino alla Regione. Il paragrafo 10 del medesimo Allegato 5 prevede, a sua volta, un periodo transitorio (sino all'approvazione del piano attuativo e comunque entro tre anni), durante il quale sono consentiti ampliamenti, riattivazione e rinnovi entro certi limiti e condizioni.
L'infruttuoso decorso del termine di tre anni giustifica l'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento, talché il richiedente l'autorizzazione non è esposto ad una irrimediabile incertezza in ordine al termine di conclusione del procedimento.
Da un lato, l'Allegato 5 del PIT contempla, nelle more dell'approvazione del piano di bacino, un periodo transitorio protratto per tre anni al massimo, dall'altro l'art. 113 co. 1 della l.r. n. 65/2014 prevede che "in assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive né la riattivazione di cave dismesse" (in senso analogo si pone il paragrafo 2 dell'Allegato 5 del PIT), con la conseguenza che, cessato infruttuosamente il suddetto periodo triennale, da un lato vige un regime di preclusione assoluta a nuove attività estrattive, ad ampliamenti o alla riattivazione di cave dismesse, dall'altro l'Amministrazione si pone in una situazione di colpevole inerzia, contrastante con l'obbligo di provvedere sancito e sanzionato dall'art. 2 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a..
Non è quindi condivisibile la tesi della deducente, secondo cui la contestata disciplina sarebbe idonea a rendere futuribili e rimessi a pura discrezionalità dell'ente pianificatore i piani attuativi di bacino, i cui tempi di approvazione, in mancanza di un termine espressamente stabilito, sono comunque disciplinati dalle disposizioni di chiusura in tema di conclusione del procedimento amministrativo , oltre che dagli artt. 12 ss. della l.r. n. 40/2009, rilevando comunque la tempistica delineata nell'allegato 5 del PIT.

Si aggiunga che il contingentamento sino al 30% del volume già autorizzato costituisce norma di favore per le imprese operanti nel settore, mitigatoria della regola generale del divieto di attività sancito per il caso dell'assenza del piano attuativo di bacino.
3.3.4. Ancora, occorre distinguere il procedimento autorizzatorio di cui alla l.r. n. 35/2015, riguardante l'attività di cava in sé (che comunque non può prescindere dal rispetto dei valori paesaggistici e ambientali), dalla disciplina di autorizzazione e salvaguardia paesaggistica contenuta nel PIT e prevista a livello legislativo dal d.lgs. n. 42/2004, riferita all'inserimento dell'attività di cava in contesti di pregio ambientale.
L'istituto della valutazione di compatibilità paesaggistica trova fondamento legislativo negli artt. 153-*bis* e 153-ter della già più volte ricordata l.r. urbanistica n. 65/2014 e, prima ancora, nell'ampio spessore semantico degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, i quali consentono al piano paesaggistico l'introduzione di prescrizioni d'uso e misure conservative anche di tipo procedurale. L'art. 153-*bis*, cit., ha peraltro chiarito che la commissione regionale è chiamata ad esprimere il proprio parere al di fuori delle ipotesi in cui occorre l'autorizzazione paesaggistica *ex* art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, talché il suo ruolo appare circoscritto all'ambito del procedimento di V.I.A..
3.3.5. Per quanto riguarda l'apprestamento di specifiche misure di tutela per le aree montane appenniniche a partire dai 1.200 metri sul livello del mare, come per i circhi glaciali e i corpi idrici, esso è legittimato dall'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004.
Il divieto di attività estrattiva sopra i 1.200 metri, sancito dal PIT e valevole anche per le cave sotterranee, risponde dunque alla finalità di tutelare beni che rivestono *ex lege* interesse paesaggistico, attraverso una disciplina che – del tutto ragionevolmente – mira a salvaguardare non soltanto l'aspetto esteriore della montagna, ma anche l'integrità delle sue falde acquifere e la stabilità dei versanti, suscettibili di compromissione a seguito di scavi sotterranei (tali problematiche riguardano, per inciso, anche le cave poste a cavallo dei 1.200 metri).
Inoltre, il contenuto minimo del piano paesaggistico può ben contemplare prescrizioni d'uso relative ad aree vincolate per legge e costituenti parametri di riferimento ai fini della valutazione per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. È questo il caso delle prescrizioni espresse all'art. 9.3 lett. g) dell'elaborato 8B (disciplina dei beni paesaggistici), relative alla riattivazione di cave dismesse o all'ampliamento di cave esistenti i cui progetti di coltivazione interessino, anche soltanto parzialmente, le aree sopra i 1.200 metri.
Le contestate limitazioni e divieti trovano, poi, ragione negli obiettivi, chiaramente indicati dall'art. 9.1 lettere a) e b) della citata disciplina dei beni paesaggistici, e consistenti nella tutela della permanenza e della riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico identitari delle aree montane, nonché degli elementi peculiari del paesaggio montano, i quali giustificano, per le cave collocate a cavallo dei 1200 metri, anche il divieto di attivazione e ampliamento dell'intera cava, coerentemente con i contenuti tipici del piano paesaggistico.
3.3.6. Va infine escluso che i vincoli introdotti dal PIT presentino natura espropriativa, sia perché essi attengono a esigenze di salvaguardia di beni individuati in via generale dal d.lgs. n. 42/2004, sia perché hanno durata indeterminata, rilevando il riferimento alle categorie di beni identificate dalla legge n. 431/1985 e, poi, dall'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004; ed è noto che i vincoli o le limitazioni relative ai beni paesaggistici, derivanti direttamente dalla legge o istituite mediante procedimento amministrativo riferito a categorie di beni individuate per loro caratteristiche intrinseche hanno carattere conformativo e non espropriativo.
Nel contesto che si è descritto, l'amministrazione regionale è chiamata ad effettuare la ricognizione e la delimitazione degli ambiti tutelati, *ex* art. 143 del d.lgs. n. 42/2004: ricognizione che trova riscontro, nel caso di specie, nella cartografia in scala 1: 10.000 e nelle analisi richiamate nell'accordo di pianificazione sottoscritto da Regione e Ministero dei Beni e delle Attività culturali l'11 aprile 2015, versato in atti.
Nel PIT hanno trovato anche ingresso, quali studi istruttori, apposite schede dedicate alle attività estrattive, raccolte nell'Allegato n. 5, che contiene altresì le norme comuni per i bacini estrattivi delle

Apuane, mentre l'art. 22 della disciplina del piano approvato rimette ai Comuni la l'individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate di cui all'art. 143 co. 4 del d.lgs. n. 42/2004.
La metodologia istruttoria e la cartografia di cui ci si è avvalsi nell'iter di formazione del PIT trova, quindi, una esauriente sintesi nell'elaborato n. 7B del PIT.
I documenti appena menzionati costituiscono diretta e adeguata espressione delle modalità attraverso le quali la Regione ha perseguito il contemperamento fra le esigenze produttive degli operatori del settore marmifero e il preminente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile, la cui attuazione è demandata al PIT in forza del combinato disposto degli artt. 4, 5, 33 e 48 della legge regionale n. 1/2005 e, poi, degli artt. 1, 66 e 88 della legge regionale n. 65/2014. Gli stessi documenti, correlativamente, integrano quell'attività di "vestizione" dei vincoli – ricognizione delle aree soggette a tutela, loro delimitazione e rappresentazione grafica, determinazione delle necessarie e differenziate prescrizioni d'uso – della quale a torto viene lamentata la mancanza.
È vero che la risoluzione consiliare n. 310/2015, parimenti impugnata con i motivi aggiunti, attesta la necessità di misure di implementazione e aggiornamento delle cartografie poste a corredo del piano. Essa tuttavia non è utilmente invocabile nel presente giudizio a conferma del supposto difetto di istruttoria nel quale la Regione sarebbe incorsa: infatti, da un lato, l'intento di ulteriore approfondimento rivela semplicemente (e semmai) una responsabile volontà di ulteriori analisi ferma restando l'adeguatezza di quelle già svolte; e, dall'altro, la ricorrente Sermattei non allega, né dimostra di essere stata in concreto pregiudicata da errori cartografici (anzi, come si vedrà, la scheda di bacino n. 5 detta una disciplina differenziata e più favorevole per le cave gestite dalla Sermattei, proprio in ragione della loro ubicazione sul versante del Monte Cavallo non visibile dalla costa).
3.3.7. La ricorrente afferma, ulteriormente, che alcune delle previsioni del PIT presenterebbero finalità di contingentamento della produzione e di protezione del mercato locale, piuttosto che di tutela del paesaggio, di modo che la Regione sarebbe incorsa in uno sviato "eccesso di pianificazione", contraddicendo le stesse previsioni di legge regionale in materia di cave (l.r. n. 35/2015) e di governo del territorio (l.r. n. 65/2014).
Così non è.
L'Allegato 5 del PIT approvato qualifica la "filiera corta" come obiettivo, ponendo sul punto una norma programmatica, e non immediatamente precettiva. Il dichiarato "obiettivo di raggiungere al 2020 almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta" risponde alla finalità del perseguimento del cosiddetto sviluppo sostenibile, già valorizzato come visto dal legislatore e preordinato, nel caso di specie, ad evitare i noti fenomeni di abbandono delle zone montane, che a loro volta hanno ripercussioni sulla conservazione dell'identità del territorio.
Quanto alla sostenibilità della filiera corta, avuto riguardo alle caratteristiche del territorio, occorre considerare che ad essa è abbinato il sistema di prescrizioni, limitazioni e controlli introdotti dal PIT per l'attività estrattiva, talché quest'ultima risulterà comunque meno impattante. Né può opporsi a priori l'impossibilità di realizzare laboratori e segherie di filiera, le quali potranno essere localizzate nelle zone più prossime delle Alpi Apuane già edificate o edificabili.
3.3.8. Va, inoltre, osservato come le peculiarità del territorio interessato dalla contestata disciplina ed il forte impatto dell'attività estrattiva sulla morfologia e l'assetto del territorio medesimo escludono potenziali violazioni del principio di uguaglianza rispetto ad altre attività di punta della Toscana (sulla inconfigurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, v. anche *infra*).
Né vi sono profili discriminatori in danno delle attività estrattive localizzate nelle Alpi Apuane, rispetto a quelle esistenti in altre zone della Toscana, rilevando, all'opposto, le peculiari criticità (indicate nelle schede di cui all'allegato 5) ed il particolare pregio paesaggistico delle prime, rilevante ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004.
Per il resto, può osservarsi che: il deposito dei materiali di scarto, consentito in via provvisoria e solo alle condizioni previste dall' Allegato 5 par. 6, costituisce un'alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che le limitazioni per esso previste e finalizzate a evitare la formazione di nuovi ravaneti appaiono in sintonia con le esigenze di tutela del paesaggio evidenziate dal PIT sin dalla fase

di adozione; l'art. 17 co. 2 della disciplina di piano incide sull'apertura di nuovi fronti di cava e di nuove gallerie in quanto varianti sostanziali, ovvero idonee ad introdurre sul territorio evidenti trasformazioni ulteriori a quelle scaturenti dalla cava già assentita: quindi, anch'esso è coerente con la finalità propria del piano paesaggistico; il divieto di prosecuzione dell'attività estrattiva sopra i 1.200 metri, anche per le cave sotterranee, ha – lo si è già detto – il fine di tutelare un aspetto del paesaggio valorizzato in via generale dall'art. 142 co. 1 del d.lgs. n. 42/2004, con riferimento all'integrità delle falde e alla stabilità dei versanti, che potrebbero essere compromesse anche da scavi sotterranei.
A tale ultimo riguardo, deve precisarsi che la Sermattei S.r.l. – come eccepito anche dalla difesa regionale – non ha alcun interesse a censurare la prescrizione, contenuta nella scheda di bacino n. 5, in forza della quale non sono ammesse ulteriori autorizzazioni all'escavazione sul versante visibile dalla costa, giacché le cave da essa gestite occupano il versante opposto del Monte Cavallo e non sono pertanto interessate dal divieto.
3.3.9. Per le cave ricadenti nel territorio del Comune di Minucciano, il PIT detta una peculiare disciplina derogatoria, che garantisce la prosecuzione delle attività estrattive anche ove ubicate al di sopra della quota di 1.200 metri, in considerazione del particolare valore economico e sociale che dette attività rivestono per quella popolazione, "la cui presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della montagna" (così la scheda di bacino n. 2, che estende la previsione anche alle attività di cava insistenti nei bacini nn. 3 e 5).
La ricorrente sostiene che si tratterebbe di una deroga ingiustificatamente limitata alla sola comunità di Minucciano, attesa la valenza economico-sociale assunta dalle attività estrattive anche per le altre comunità del comprensorio apuano. Sarebbe poi addirittura inspiegabile la presenza, all'interno del medesimo bacino n. 5, di alcune cave impossibilitate a ottenere nuove autorizzazioni perché ricadenti nel Comune di Massa (le cave scavate dalla Sermattei) e di un'altra, invece, facoltizzata a operare perché ricadente nel Comune di Minucciano.
La censura è infondata.
In termini generali, è noto che nei confronti delle scelte della pianificazione territoriale neppure è ipotizzabile il vizio dell'eccesso di potere per disparità di trattamento, basato sulla comparazione fra le diverse destinazioni impresse anche ad aree adiacenti. Si tratta, infatti, di scelte che obbediscono unicamente al superiore criterio della razionalità nella definizione delle linee dell'assetto territoriale, e, pertanto, sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto o macroscopiche illogicità, che nella specie non si ravvisano.
Il diverso trattamento della comunità di Minucciano trova, infatti, ragione negli elementi evidenziati dal Comune stesso in sede di osservazioni, e recepiti dalla Regione, i quali non sono scalfiti dai rilievi critici della ricorrente.
Anche a voler ammettere che vi sono anche altre realtà locali che assumono come peculiare nota identitaria di carattere socio-economico l'attività estrattiva, il PIT giustifica la deroga anche e soprattutto in considerazione del contributo offerto dalla comunità di Minucciano alla protezione del territorio di riferimento dai rischi ambientali che ad esso deriverebbero dal possibile abbandono da parte di una popolazione già di per sé esigua, e per la quale l'unico significativo settore occupazionale è quello dell'attività estrattiva: un'attività non a caso destinataria di importanti investimenti pubblici da parte dell'amministrazione locale, ma pur sempre condotta con modalità e in dimensioni tali da renderla coerente con il modello di sviluppo sostenibile predicato dal legislatore e dal pianificatore regionale.
Il ruolo di vero e proprio "presidio territoriale-ambientale" riconosciuto con ragionevole discrezionalità dalla Regione alla comunità di Minucciano non è, peraltro, contestato dalla ricorrente, la quale vorrebbe vederlo esteso anche ad altre realtà, senza tuttavia allegare alcun elemento che consenta di ravvisare un'analogia di situazioni, relativamente a quello specifico aspetto (l'analogia non è certo data dall'inclusione delle cave Padullelo, Biagi e Focolaccia nello stesso bacino n. 5, che costituisce circostanza irrilevante rispetto alle scelte operate dalla Regione).

4. In forza di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnativa proposta dalla Sermattei S.r.l. non può trovare accoglimento.
4.1. Le spese del giudizio possono essere compensate limitatamente alle domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio.
Le spese seguono invece la soccombenza della predetta Sermattei S.r.l. relativamente alle domande proposte con i motivi aggiunti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, a spese compensate fra tutte le parti.
Condanna la Sermattei S.r.l. alla rifusione delle spese processuali originate dalla proposizione dei motivi aggiunti, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore della Regione Toscana, in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore del Comune di Minucciano, e in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore del Ministero per il Beni e le Attività Culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 8 marzo – 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO